



Al Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Determinazione della misura dell'indennità di funzione per i consiglieri dell'Assemblea capitolina di Roma Capitale a norma dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156

VISTO l'art. 114, comma 3, della Costituzione della Repubblica italiana, a norma del quale *“Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”*;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”*;

VISTO, in particolare, l'art. 24 della citata legge n. 42 del 2009 che, nell'istituire l'Ente territoriale di Roma Capitale, prevede che lo stesso *“dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione”*, attribuendo la titolarità di nuove ed ulteriori funzioni amministrative;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTO, in particolare, l'art. 82, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale prevede che *“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8”*;

VISTO il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, adottato in attuazione della delega di cui alla legge n. 42 del 2009, recante *“Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale”*;

VISTO l'art. 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 156 del 2010, il quale prevede che, tenendo conto della complessità e specificità delle funzioni conferite a Roma Capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza demografica dell'Ente, in luogo del gettone di presenza, *“I Consiglieri dell'Assemblea capitolina hanno diritto di percepire una indennità onnicomprensiva di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina, in una quota parte dell'indennità del Sindaco, fissata dal medesimo decreto”*;

VISTO l'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 156 del 2010, ai sensi del quale *“5. In sede di attuazione dei commi 3 e 4, primo e terzo periodo, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla*



Al Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

determinazione delle indennità spettanti agli amministratori di Roma Capitale non dovranno in ogni caso risultare superiori alle minori spese derivanti dall'applicazione del comma 4, quarto periodo, e dell'articolo 3, comma 5”;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 5, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 156 del 2010 che prevede che “*Lo statuto disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge, i municipi di Roma Capitale, quali circoscrizioni di decentramento, in numero non superiore a quindici, favorendone l'autonomia amministrativa e finanziaria*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” con specifico riguardo all'articolo 1, commi da 583 a 587;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 583, della citata legge n. 234 del 2021, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale;

PRESO ATTO che, con deliberazione n. 56 del 19 luglio 2022 l'Assemblea capitolina ha chiesto di dare attuazione alle disposizioni previste dal richiamato decreto legislativo n. 156 del 2010 proponendo di commisurare l'indennità di funzione dei consiglieri comunali al 45% dell'indennità di funzione del sindaco di Roma Capitale;

SENTITA l'Assemblea capitolina sullo schema del presente provvedimento nella seduta dell'8 novembre 2022;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai consiglieri dell'Assemblea capitolina è corrisposta una indennità onnicomprensiva di funzione pari al quarantacinque per cento (45%) dell'indennità del Sindaco a carico del bilancio di Roma Capitale.
2. Il regolamento dell'Assemblea capitolina disciplina l'applicazione di detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute ufficiali. Affinché l'indennità sia erogata nella misura piena è comunque necessario che il consigliere capitolino assicuri un numero di presenze mensile minimo



Al Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

pari a venti, tra sedute di Assemblea Capitolina e Commissioni Consiliari, e garantisca la presenza in almeno il sessanta per cento (60 %) delle sedute dell'Assemblea Capitolina.

3. La disciplina dell'indennità di cui al comma 1, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto.

Roma, 24 marzo 2023

Il Ministro dell'Interno
Piantedosi
(firmato)

Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Giorgetti
(firmato)

Reg.to alla Corte dei Conti il 3 aprile 2023